

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente un disegno di legge sull'eliminazione
degli autoveicoli inservibili

(del 13 dicembre 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il progetto di legge che forma oggetto del presente messaggio è inteso a creare la base giuridica per far cessare le conseguenze dannose dell'abbandono degli autoveicoli divenuti inservibili e — in pari tempo — per una razionale eliminazione di tali relitti.

Il fenomeno dell'abbandono degli autoveicoli inservibili è caratteristico di tutti i paesi ad alto coefficiente di motorizzazione ed ha assunto nell'ultimo decennio un'intensità allarmante anche nel nostro Cantone. Le sue conseguenze più vistose sono il sorgere dei cosiddetti cimiteri d'automobili e l'abbandono di veicoli in località discoste dagli abitati, su suolo privato o su aree di dominio pubblico.

In pratica avviene infatti che i detentori degli autoveicoli divenuti inservibili, volendo evitare le spese di una eventuale demolizione, scelgano la soluzione di comodo consistente nell'abbandono puro e semplice del relitto. I più diligenti invece consegnano il veicolo inservibile ad un'impresa di demolizione, la quale acquista il rottame e ne rivende le parti utilizzabili a terzi interessati. In particolare, le carrozzerie metalliche trovano acquirenti nel ramo dell'industria siderurgica, che le impiega nella sua produzione. Sia le imprese di demolizione, sia le industrie siderurgiche possiedono attrezzature (presse idrauliche) adatte alla trasformazione del rottame in ferraglia pronta per la fusione.

Considerato come a partire dal 1967 i controlli obbligatori degli autoveicoli eseguiti in applicazione della legge federale sulla circolazione stradale renderanno inservibili alla circolazione annualmente circa 3000 autoveicoli, appare ovvio che si deve porre sollecitamente rimedio alla diffusione del fenomeno.

La necessità dell'eliminazione degli autoveicoli inservibili è indiscussa; essa è dettata da esigenze estetiche (tutela del paesaggio), igieniche (protezione delle acque) e di sicurezza del traffico. Tecnicamente la soluzione del problema può essere ottenuta seguendo la via già usata in pratica, sfruttando cioè il rottame. Dal profilo giuridico occorre creare una base legale positiva perchè la vigente legislazione non consente di imporre i divieti e gli obblighi indispensabili per un'azione efficace.

Il disegno di legge prevede anzitutto il divieto di abbandonare autoveicoli inservibili su proprietà privata o sul dominio pubblico. Conseguentemente, esso stabilisce l'obbligo per i proprietari di autoveicoli inservibili di consegnarli a proprie spese a determinati centri di raccolta. Questi centri di raccolta saranno designati dal Consiglio di Stato e resi noti attraverso una pubblicazione ufficiale. Essi saranno istituiti, per evidenti ragioni di razionalità del servizio e per evitare spese allo Stato, presso raccoglitori privati. Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha già stabilito gli accordi relativi al funzionamento del servizio. L'eliminazione avverrà presso gli stabilimenti della Monteforno S.A., che funzionerà contemporaneamente quale uno dei centri di raccolta.

Con l'atto della consegna il proprietario del relitto rinuncia senza indennizzo a ogni suo diritto. Si deve esigere questa rinuncia data l'istituzione del servizio

pubblico di eliminazione degli autoveicoli inservibili e dell'evidente vantaggio che ne deriva alla comunità.

Se un proprietario non provvede entro un certo termine alla consegna, o se è irreperibile, l'obbligo di consegna sorge a carico del proprietario del fondo su cui si trova il relitto. Questa norma è intesa ad ottenere una particolare vigilanza da parte dei proprietari di fondi ai quali spetterà il diritto di regresso.

Se l'abbandono avviene su area di dominio pubblico sarà l'ente pubblico che disporrà per la rimozione attraverso le imprese dei centri di raccolta e a spese dell'ultimo detentore del veicolo.

Il progetto prevede infine la sanzione penale della multa a carico di chiunque contravviene ai divieti e agli obblighi stabiliti dalla nuova legge.

Vi chiediamo quindi di dare la vostra adesione all'allegato disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :

Crivelli

Disegno di

LEGGE

concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili
(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 13 dicembre 1966 n. 1425 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — ¹ E' vietato abbandonare sulle aree di dominio pubblico o sulla proprietà privata autoveicoli inservibili.

² Sono considerati inservibili tutti gli autoveicoli che per il loro stato o per decisione dell'Autorità competente non sono adatti alla circolazione.

Art. 2. — ¹ Il proprietario di un autoveicolo inservibile è obbligato a consegnarlo a proprie spese ai centri di raccolta designati e autorizzati dal Consiglio di Stato.

² La consegna deve avvenire entro il termine di un mese dal ritiro delle targhe o dal sopravvenire dell'inservibilità.

³ Con la consegna dell'autoveicolo inservibile al centro di raccolta, il proprietario rinuncia, senza indennizzo, a ogni diritto sullo stesso.

Art. 3. — Se il proprietario intende conservare un autoveicolo inservibile, deve custodirlo in luogo adatto sotto un conveniente riparo.

Art. 4. — ¹ Se un autoveicolo inservibile è lasciato per oltre un mese senza riparo su un fondo privato o su area di dominio pubblico, si presume che il proprietario abbia rinunciato ai suoi diritti.

² Il proprietario del fondo sul quale viene abbandonato un autoveicolo inservibile è tenuto a consegnarlo a sue spese ad un centro di raccolta, qualora esso sia rimasto sul suo fondo per oltre un mese.

³ Per le spese derivanti dalla rimozione del relitto spetta al terzo che ha proceduto alla consegna un diritto di regresso nei confronti dell'ultimo detentore del veicolo.

⁴ Gli autoveicoli abbandonati per oltre un mese sull'area di dominio pubblico saranno rimossi per ordine dell'Autorità competente, a spese dell'ultimo detentore del veicolo.

Art. 5. — Le norme che precedono si applicano anche alle parti inservibili degli autoveicoli.

Art. 6. — ¹ Chiunque contravviene ai divieti ed agli obblighi stabiliti dal presente decreto è punibile con la multa fino a Fr. 2.000,—.

² La multa è applicata dal Dipartimento competente nelle forme e nei modi previsti dalla legge di procedura per le contravvenzioni.

Art. 7. — ¹ Il Consiglio di Stato determina i centri di raccolta per gli autoveicoli inservibili, designando a tal fine un numero adeguato di imprese attrezzate per la rimozione e la demolizione dei relitti.

² L'elenco dei centri di raccolta e delle imprese autorizzate sarà pubblicato annualmente nel Foglio ufficiale cantonale.

Art. 8. — Decorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

